

Bruxelles, 5 maggio 2026
(OR. en)

8807/26

Fascicolo interistituzionale:
2025/0348(CNS)

FISC 154
ECOFIN 554
EPPO 20
ECB
EIB

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. Comm.:	15453/25
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale sul progetto di regolamento in oggetto, raggiunto nella sessione del Consiglio "Economia e finanza" del 5 maggio 2026.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio³ stabilisce norme relative all'archiviazione e allo scambio per via elettronica di informazioni specifiche nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che possono contribuire a una corretta determinazione dell'IVA, al controllo della corretta applicazione dell'IVA, in particolare nelle operazioni intracomunitarie, e alla lotta contro le frodi in materia di IVA. Tuttavia non prevede norme che disciplinino l'accesso della Procura europea (EPPO) a tali informazioni per l'esercizio dei suoi compiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio⁴, né un tale accesso da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per l'esercizio dei suoi compiti a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

³ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj>).

⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

- (2) A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa, comprese le frodi transfrontaliere in materia di IVA, in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e il flusso di informazioni dai singoli Stati membri all'EPPO può, in certi casi, non essere sufficiente a garantire una panoramica tempestiva e completa delle frodi transfrontaliere in materia di IVA a livello dell'Unione. Pertanto, affinché l'EPPO sia informata dei rischi di frode in materia di IVA a livello dell'Unione in modo più tempestivo ed eserciti la propria competenza conformemente al regolamento (UE) 2017/1939, è necessario stabilire in modo più dettagliato le modalità secondo le quali gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 904/2010, dovrebbero trasmettere all'EPPO i risultati del trattamento e dell'analisi congiunti di Eurofisc sotto forma di relazioni di analisi di Eurofisc sui presunti sistemi fraudolenti transfrontalieri.
- (2 bis) Nel redigere tali relazioni di analisi, Eurofisc dovrebbe includere solo le informazioni strettamente necessarie per consentire all'EPPO di valutare se esercitare la propria competenza. Al fine di definire i criteri in base ai quali dovrebbero essere redatte le relazioni di analisi di Eurofisc e le informazioni da includervi, nonché di stabilire il formulario tipo da utilizzare per trasmetterle, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'elaborazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe consultare Eurofisc.
- (2 ter) Inoltre, a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939, in casi specifici l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire le norme in base alle quali Eurofisc dovrebbero comunicare all'EPPO informazioni sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA a seguito di una richiesta dell'EPPO.

(3) A norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all'attività di contrasto o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche. A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, di tale regolamento, l'EPPO può inoltre esigere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza e conservata nelle banche dati e nei registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e l'accesso a livello di Stati membri alle informazioni pertinenti conservate nelle banche dati nazionali può in certi casi non essere sufficiente per consentire all'EPPO di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'Unione. Pertanto, fatto salvo l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939, affinché l'EPPO abbia accesso alle informazioni pertinenti a livello dell'Unione in modo più tempestivo e possa svolgere il suo mandato normativo e lottare contro la frode a livello dell'Unione, è importante definire le norme in base alle quali l'EPPO dovrebbe avere accesso alle informazioni pertinenti in materia di IVA a livello dell'Unione dalle banche dati pertinenti e dai registri delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.

(3 bis) Per lo stesso motivo, è importante concedere all'EPPO un accesso centralizzato per ricerche mirate, caso per caso, alle informazioni pertinenti relative a un'indagine attraverso un punto di ingresso unico, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri. Tale accesso centralizzato dovrebbe essere strettamente limitato alle ricerche mirate connesse a casi specifici e non dovrebbe comportare ricerche generalizzate e indiscriminate di informazioni (*fishing expedition*) o il monitoraggio casuale o generalizzato delle informazioni sull'IVA. Tale accesso centralizzato alle banche dati amministrative a fini giudiziari e di contrasto è di natura eccezionale ed è giustificato dalla lotta contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA, e non dovrebbe essere erroneamente interpretato come un precedente per un'applicazione più generale.

- (3 ter) Per svolgere i suoi compiti, l'EPPO collabora strettamente con le autorità nazionali competenti che assistono attivamente e prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali dell'EPPO conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1939. L'EPPO fornisce inoltre un riscontro e, se del caso, consulta le autorità nazionali competenti conformemente alle disposizioni applicabili di tale regolamento, anche a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 25, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 27, paragrafo 7, e dell'articolo 34, paragrafi da 1 a 4.
- (4) Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA possono interessare tutti gli Stati membri e l'EPPO deve avere una visione completa delle reti fraudolente. È pertanto importante che l'EPPO ottenga le informazioni pertinenti in materia di IVA scambiate dagli Stati membri nell'ambito di Eurofisc e provenienti dalle banche dati e dai registri delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, fatte salve le competenze dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939. Il presente regolamento non incide sulla portata delle competenze dell'EPPO, quali definite nel regolamento (UE) 2017/1939.
- (5) La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell'Unione e, in particolare, di dare all'OLAF accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e di Eurofisc⁶. A tale riguardo è importante che l'accesso centrale alle banche dati e ai registri pertinenti delle autorità competenti di cui al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio abbia una base giuridica chiara.

⁶ Relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi" (https://www.eca.europa.eu/it/publications/SR15_24).

(6) Affinché l'OLAF sia informato in merito alle sospette frodi in materia di IVA nel settore doganale che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire le modalità dettagliate con cui gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 904/2010, dovrebbero comunicare all'OLAF i risultati del trattamento e dell'analisi congiunti di Eurofisc sotto forma di relazioni di analisi di Eurofisc sui presunti sistemi fraudolenti transfrontalieri. Inoltre, su richiesta dell'OLAF, Eurofisc dovrebbe comunicare all'OLAF informazioni in merito alle frodi transfrontaliere in materia di IVA nel settore doganale che potrebbero ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

(6 bis) Nel redigere tali relazioni di analisi, Eurofisc dovrebbe includere solo le informazioni strettamente necessarie per consentire all'OLAF di valutare se esercitare la propria competenza. Al fine di definire i criteri in base ai quali dovrebbero essere redatte le relazioni di analisi di Eurofisc e le informazioni da includervi, nonché di stabilire il formulario tipo da utilizzare per trasmetterle, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'elaborazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe consultare Eurofisc.

(7) Qualora vi sia un sufficiente sospetto che induca a supporre l'esistenza di frodi ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF ha il diritto di accedere a tutte le informazioni pertinenti contenute nelle banche dati detenute dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Tale diritto di accesso deve essere esercitato alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Pertanto, affinché l'OLAF abbia accesso alle informazioni pertinenti in materia di IVA a livello dell'Unione che, per l'esercizio della propria competenza, potrebbero essere pertinenti per le indagini amministrative in materia doganale, è importante definire le norme in base alle quali l'OLAF dovrebbe avere accesso alle informazioni pertinenti in materia di IVA a livello dell'Unione dalle banche dati e dai registri pertinenti delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.

- (7 bis) Per lo stesso motivo, è importante concedere all'OLAF, caso per caso, un accesso centralizzato per ricerche mirate alle informazioni pertinenti relative a un'indagine attraverso un punto di ingresso unico, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri. Tale accesso centralizzato dovrebbe essere strettamente limitato alle ricerche mirate connesse a casi specifici e non dovrebbe comportare ricerche generalizzate e indiscriminate di informazioni (*fishing expedition*) o il monitoraggio casuale o generalizzato delle informazioni sull'IVA. Tale accesso centralizzato alle banche dati amministrative al fine di condurre indagini amministrative nel settore doganale è di natura eccezionale, è giustificato dall'adempimento del suo mandato e non dovrebbe essere erroneamente interpretato come un precedente per un'applicazione più generale.
- (7 ter) Per svolgere i suoi compiti, l'OLAF collabora strettamente con le autorità nazionali competenti conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. L'OLAF fornisce inoltre un riscontro e, se del caso, consulta le autorità nazionali competenti conformemente alle disposizioni applicabili di tale regolamento, anche a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 5.

- (8) Le informazioni sulle operazioni intracomunitarie, sui pagamenti transfrontalieri e sulle importazioni esenti dall'IVA sono importanti per la lotta contro le frodi. Tali informazioni sono raccolte dalle autorità nazionali competenti. Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la Commissione agevola lo scambio di tali informazioni in qualità di responsabile del trattamento e le autorità competenti degli Stati membri agiscono in qualità di titolari del trattamento, a norma rispettivamente del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. L'accesso centralizzato dell'EPPO e dell'OLAF alle informazioni sull'IVA a livello dell'Unione dovrebbe essere concesso fatti salvi i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti negli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la protezione dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679. L'EPPO e l'OLAF sono vincolati dalle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725, compresi i principi di proporzionalità e responsabilizzazione, l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate e il controllo da parte del Garante europeo della protezione dei dati. Le informazioni oggetto di ricerche mirate da parte dell'EPPO e dell'OLAF attraverso l'accesso centralizzato sono le informazioni sui numeri di identificazione IVA, sulle operazioni intracomunitarie e sulle importazioni esenti da IVA relative allo sportello unico per le importazioni (*Import One-Stop Shop* - IOSS) e sulle importazioni in regime doganale 42/63 e le informazioni sui pagamenti conservate nel sistema CESOP. Le informazioni conservate nel sistema di analisi della rete delle operazioni (*Transaction Network Analysis* - TNA) di Eurofisc non sono oggetto di ricerche mirate da parte dell'EPPO o dell'OLAF.

⁷ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

- (9) Al fine di proteggere l'accesso ai dati personali, solo i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale selezionato dell'EPPO e dell'OLAF, precedentemente autorizzati rispettivamente dall'EPPO e dall'OLAF, dovrebbero accedere alle informazioni sull'IVA per svolgere i loro compiti. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere accesso ai registri di audit dell'accesso dell'EPPO e dell'OLAF a fini informativi, compreso mediante l'attribuzione di ogni accesso a fascicoli di indagine effettivi e a utenti. Le parti pertinenti del registro di audit devono essere messe a disposizione anche dell'EPPO e dell'OLAF ai fini dei meccanismi di controllo interno per quanto riguarda il corretto accesso ai dati e il loro utilizzo, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, il cui rispetto è monitorato dai responsabili della protezione dei dati designati di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento EPPO e all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento OLAF. Al fine di garantire condizioni uniformi per tale accesso, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato, le misure tecniche di protezione dei dati, i requisiti del registro di audit e le modalità pratiche per accedervi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- (11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. L'EPPO e l'OLAF dovrebbero essere responsabili dei costi di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi tecnici pertinenti per un accesso sicuro alle informazioni sull'IVA. Nell'esaminare e valutare il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (UE) n. 904/2010, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero prestare particolare attenzione all'applicazione pratica e all'impatto dell'accesso centralizzato dell'EPPO e dell'OLAF alle informazioni sull'IVA, compresa l'efficacia dei sistemi, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici pertinenti.
- (12) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 7 gennaio 2026.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

- 1) all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 2 quater:

"2 quater. Ciascuno Stato membro concede alla Procura europea (EPPO) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) l'accesso alle informazioni di cui agli articoli 49 bis e 49 ter, nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli stessi articoli.";

2) l'articolo 24 quinquies è sostituito dal seguente:

"Articolo 24 quinquies

1. L'accesso al CESOP è autorizzato soltanto ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che dispongano di un'identificazione personale dell'utente per il CESOP e a condizione che tale accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode a danno dell'IVA o sia finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA.

2. In deroga al paragrafo 1, l'EPPO e l'OLAF hanno accesso alle informazioni del CESOP nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49 bis e 49 ter.";

3) all'articolo 24 duodecies è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. L'EPPO e l'OLAF hanno accesso alle informazioni del VIES centrale nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49 bis e 49 ter.";

4) all'articolo 36 sono inseriti i paragrafi seguenti:

"2 bis. Eurofisc comunica all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, specifiche relazioni di analisi di Eurofisc che individuano casi di presunti sistemi fraudolenti transfrontalieri quali definiti nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1371, sulla base di informazioni provenienti dagli Stati membri scambiate a norma del presente regolamento e in seguito alla sua analisi di cui all'articolo 33, in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza. Le specifiche relazioni di analisi di Eurofisc sono redatte sulla base dei criteri e utilizzando il formulario tipo di cui al paragrafo 2 sexies del presente articolo. Una volta redatte, sono comunicate all'EPPO senza indebito ritardo.

2 ter. Nel corso di un'indagine o di un'azione penale da parte dell'EPPO e su richiesta di quest'ultima, conformemente all'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, Eurofisc comunica all'EPPO qualsiasi informazione pertinente disponibile sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA proveniente dagli Stati membri e scambiata a norma del presente regolamento.

2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, Eurofisc comunica all'OLAF specifiche relazioni di analisi di Eurofisc che individuano casi di sospetta frode in materia di IVA nel settore doganale che lede gli interessi finanziari dell'Unione sulla base delle informazioni provenienti dagli Stati membri scambiate a norma del presente regolamento e in seguito alla sua analisi di cui all'articolo 33, per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato. Le specifiche relazioni di analisi di Eurofisc sono redatte sulla base dei criteri e utilizzando il formulario tipo di cui al paragrafo 2 sexies del presente articolo. Una volta redatte, sono comunicate all'OLAF senza indebito ritardo.

2 quinquies. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e su richiesta dell'OLAF, Eurofisc comunica all'OLAF qualsiasi informazione disponibile proveniente dagli Stati membri sulle sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA nel settore doganale che ledono gli interessi finanziari dell'Unione scambiata a norma del presente regolamento, per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.

2 sexies. La Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione, i criteri in base ai quali redigere le relazioni di analisi di Eurofisc e le informazioni da includervi per consentire all'EPPO o all'OLAF di valutare la loro competenza, e stabilisce il formulario tipo di cui al paragrafo 2 bis e il formulario tipo di cui al paragrafo 2 quater. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento. Nell'elaborazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione consulta Eurofisc.

* Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

** Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).";

4 bis) all'articolo 49, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. La valutazione comprende l'applicazione pratica dell'articolo 36, paragrafi da 2 bis a 2 quinquies, e degli articoli 49 bis e 49 ter. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.";

5) al capo XIII sono aggiunti gli articoli seguenti:

"Articolo 49 bis

1. Ai fini di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e fatto salvo l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939, le autorità competenti degli Stati membri concedono all'EPPO un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni:
 - a) dal 1° settembre 2026 al 30 giugno 2032, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento;
 - b) dal 1° settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento;
 - c) dal 1° settembre 2026, alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 24 ter, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - d) dal 1° luglio 2030, alle informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è concesso se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) l'accesso è concesso solo ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati e al personale identificato autorizzato dall'ufficio centrale dell'EPPO che sono in possesso di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che consentono un accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - b) l'accesso è concesso solo al fine di esercitare la competenza di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;

- c) l'accesso è concesso solo se i registri di audit dell'accesso sono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri a fini informativi e dell'EPPO a fini di controllo interno.
3. Tale accesso centralizzato è un accesso, attraverso un punto di ingresso unico, a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri.
4. La Commissione determina mediante atti di esecuzione quanto segue:
- a) i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le categorie di ricerche mirate che possono essere effettuate;
- b) le misure tecniche di protezione dei dati che riducono il rischio di accesso non autorizzato, ricerche non mirate o abusi, compresi l'identificazione degli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo, i profili degli utenti, i controlli degli accessi e i meccanismi che garantiscono l'attribuzione di ogni accesso a un fascicolo di indagine effettivo e a un utente;
- c) i requisiti del registro di audit, compresa l'attribuzione di ogni accesso a un fascicolo di indagine effettivo e a un utente, e le modalità pratiche per accedervi.
- Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al presente articolo sono a carico dell'EPPO.

Articolo 49 ter

1. Ai fini di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri concedono all'OLAF un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni:
 - a) dal 1° settembre 2026 al 30 giugno 2032, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento;
 - b) dal 1° settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento;
 - c) dal 1° settembre 2026, alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 24 ter, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - d) dal 1° luglio 2030, alle informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è concesso se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) l'accesso è concesso solo al personale identificato autorizzato dall'OLAF in possesso di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che consentono un accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - b) l'accesso è concesso solo al fine di valutare i sospetti esistenti di frode prima dell'avvio e ai fini dello svolgimento di indagini amministrative specifiche nel settore doganale conformemente ai compiti dell'OLAF di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013;
 - c) l'accesso è concesso solo se i registri di audit dell'accesso sono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri a fini informativi e dell'OLAF a fini di controllo interno.

3. Tale accesso centralizzato è un accesso, attraverso un punto di ingresso unico, a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri.
4. La Commissione determina mediante atti di esecuzione quanto segue:
 - a) i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le categorie di ricerche mirate che possono essere effettuate;
 - b) le misure tecniche di protezione dei dati che riducono il rischio di accesso non autorizzato, ricerche non mirate o abusi, compresi l'identificazione degli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo, i profili degli utenti, i controlli degli accessi e i meccanismi che garantiscono l'attribuzione di ogni accesso a un fascicolo di indagine effettivo e a un utente;
 - c) i requisiti del registro di audit, compresa l'attribuzione di ogni accesso a un fascicolo di indagine effettivo e a un utente, e le modalità pratiche per accedervi.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al presente articolo sono a carico dell'OLAF."

Articolo 2

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti 1, 2, 4 e 5, si applica a decorrere dal 1° settembre 2026.

L'articolo 1, punto 3, si applica a decorrere dal 1° luglio 2030.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il presidente
